



Circolare n° 2 del 23/01/2023 – LEGGE FINANZIARIA 2023: PRIMA PARTE

Gentili clienti, con la presente Circolare proponiamo una sintesi delle principali misure fiscali e degli aiuti previsti in favore delle imprese disciplinati dalla legge del 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023, che si presenta particolarmente ricca di provvedimenti.

Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme fino al comma 151, mentre i commi successivi saranno oggetto di una ulteriore circolare già in preparazione.

I temi saranno trattati in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

NO	VITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2023 (L. 197/2022) — prima parte	СОММА
1.	Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese	2-9
2.	Superbonus 110% alle ONLUS, ODV e APS	10
3.	Aliquota IVA ridotta per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento	13-14
4.	Credito d'imposta carburante per imprese agricole e della pesca	45-51
5.	Regime forfettario	54
6.	Tassa piatta incrementale	55-57
7.	Regime fiscale delle mance	58-62
8.	Tassazione premi risultato	63
9.	<u>Plastic tax e sugar tax</u>	64
10.	Incremento delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali per i market	65-71
11.	IVA su prodotti igienici e per l'infanzia	72
12.	IVA al 10% sui pellet	73
13.	Fondo per la prima casa under 36	74-75
14.	Detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di immobili di classe energetica A o B	76
15.	Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari	80
16.	Esenzione IMU immobili occupati	82-83
17.	Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali	84-86





18.	Affrancamento utili di fonte estera	87-95
19.	Plusvalenze da beni immobili	96-99
20.	Assegnazione beni ai soci	100-105
21.	Estromissione beni ditta individuale	106
22.	Rivalutazione terreni e partecipazioni	107-109
23.	Tassazione cessioni quote OICR	112-114
24.	Contributo di solidarietà imprese energetiche	115-121
25.	Regime fiscale delle cripto-attività	126-147
26.	Controlli aperture nuove partite IVA	148-150
27.	Comunicazioni piattaforme di vendita online	151

1. CREDITI DI IMPOSTA PER CONTRASTARE I COSTI DELL'ENERGIA DELLE IMPRESE

Vengono previsti per il primo trimestre 2023 crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, come per l'annualità 2022.

Nello specifico, i crediti d'imposta sono stati incrementati e sono riconosciuti in misura pari al:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Restano ferme le condizioni e modalità di conteggio descritte nella <u>Circolare di Studio n° 9 del 2022</u>, mentre il termine per l'utilizzo è fissato entro il 31/12/2023.

2. SUPERBONUS 110% ALLE ONLUS, ODV E APS

Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all'art. 119 co. 5 dello stesso D.L., installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi "trainanti", a condizione che questi ultimi immobili siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all'art. 142 co. 1 del D. Lgs. 42/2004.

La detrazione compete nei limiti stabiliti per gli impianti fotovoltaici dall'art. 119 co. 5 del D.L. 34/2020.

Viene stabilito, inoltre, che "Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute". Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt.





3. ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS E SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO

È previsto un regime agevolativo transitorio in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano e le forniture energetiche ad esse assimilate.

È infatti determinata l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali e per la fornitura di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Le modalità di attuazione della disposizione richiedono l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da emanare entro il 28/2/2023.

4. CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE PER IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA

Come già riconosciuto per l'annualità 2022, è esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito è determinato nella misura del 20% della spesa sostenuta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2023.

Sono, inoltre, state definite le modalità di utilizzo e di cessione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuato nel III trimestre 2022. In particolare, tale credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31/03/2023;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni della medesima tipologia.

5. REGIME FORFETTARIO

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi prevista per accedere al regime e per mantenerlo l'anno successivo.

Viene introdotta una clausola di esclusione immediata, anche in corso d'anno, nel caso in cui i ricavi o i compensi dovessero superare 100.000 euro annui.

6. TASSA PIATTA INCREMENTALE

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, possono applicare, per il solo 2023, un'imposta sostitutiva all'IRPEF e relative addizionali, nella misura del 15%.

Tale imposta è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 decurtato di una somma pari al 5%.

L'agevolazione riguarda solo l'imposta dovuta a saldo per l'anno 2023, mentre il calcolo degli acconti dovuti per l'anno 2024 dovrà essere effettuato considerando l'imposta senza tenere conto dell'agevolazione.

7. REGIME FISCALE DELLE MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (le c.d. mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette





a un'imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tali disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

8. TASSAZIONE PREMI RISULTATO

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva sulle somme erogate nell'anno 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

9. PLASTIC TAX E SUGAR TAX

È stato disposto il differimento all'1/1/2024 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

10. INCREMENTO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEDUCIBILI DEI FABBRICATI STRUMENTALI PER I MARKET

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio individuati da definiti codici ATECO (47.11.10; 47.11.20; 47.11.30; 47.11.40; 47.11.50; 47.19.10; 47.19.20; 47.19.90; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29) sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.

11. IVA SU PRODOTTI IGIENICI E PER L'INFANZIA

Sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia, quali:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
 - i pannolini per bambini;
 - i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

12. IVA AL 10% SUI PELLET

È stata prevista, in riferimento all'anno 2023, una riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% per le cessioni di pellet.





13. FONDO PER LA PRIMA CASA UNDER 36

Sono prorogate per l'anno 2023, fino al 31/12/2023, le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa" per i giovani di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Le agevolazioni consistono:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

14. DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI DI CLASSE ENERGETICA A O B

È stata introdotta una detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

Nello specifico, è prevista una detrazione del 50% dell'IVA versata per l'acquisto, realizzato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d' imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

15. PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Come già previsto per le annualità dal 2017 al 2022, è estesa anche per il 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

16. ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI

È prevista l'esenzione dell'Imposta Municipale Unica per l'immobile non utilizzabile né disponibile, per il quale:

- è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
 - ovvero, per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

17. DEDUZIONE OPERAZIONI CON STATI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI

Sono stati introdotti limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.

La lista dei paesi *Black List* ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Nella sostanza, la limitazione prevede che i costi di operazioni con i paesi citati siano deducibili nei limiti del loro valore normale ex art.9 TUIR.

È posto l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

18. AFFRANCAMENTO UTILI DI FONTE ESTERA

È introdotta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Gli utili affrancati, successivamente alla loro distribuzione, non sono invece più assoggettati a tassazione.

I soggetti beneficiari della presente agevolazione sono i soggetti IRES e IRPEF.





Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (in termini generali il 30/6/2023).

Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:

- al 9%, per i soggetti IRES;
- al 30%, per i soggetti IRPEF.

Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30/6/2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.

19. PLUSVALENZE DA BENI IMMOBILI

Viene assoggettata a imposizione in Italia la plusvalenza realizzata da soggetti non residenti a seguito della cessione di partecipazioni in società anch'esse non residenti, se il valore di queste ultime deriva per più del 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. Non si considerano: i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Le disposizioni non si applicano alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati e alla maggior parte degli OICR esteri.

20. ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Vengono introdotti dei benefici per:

- l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (ad eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- la trasformazione in società semplice da parte di società (di persone o di capitali) con oggetto, esclusivo o principale, la gestione dei predetti beni.

A queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, a seguito della trasformazione, o assegnati ai soci (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022). Oltre a un'imposta sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% entro il 30/06/2023, per il rimanente 40% entro il 30/11/2023. Viene inoltre previsto il dimezzamento delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa.

21. ESTROMISSIONE BENI DITTA INDIVIDUALE

Viene riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Beneficiano dell'agevolazione gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31/10/2022 sia alla data dell'1/1/2023 e riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione posseduti al 31/10/2022 e anche alla data dell'1/1/2023.

La plusvalenza derivante dall'estromissione dovrà essere assoggettata ad un'imposta sostitutiva pari all'8% con la possibilità di assumere il valore catastale dell'immobile anziché il suo valore normale.

L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30/11/2023 e per il restante 40% entro il 30/6/2024.





22. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene prevista la proroga sia della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione che della rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Viene quindi permesso a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1/1/2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso, versando un'imposta sostitutiva pari al 16% entro il 15/11/2023 oppure in tre rate annuali di pari importo.

23. TASSAZIONE CESSIONI QUOTE OICR

Viene prevista la facoltà di considerare realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-*ter*) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.

24. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ IMPRESE ENERGETICHE

Viene introdotto per l'anno 2023 un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette dovuto dai soggetti cui ricavi del periodo d'imposta antecedente all'1/1/2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

25. REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Viene disciplinato un nuovo specifico regime per la tassazione e monitoraggio delle cripto attività, che vengono definite "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

Riportiamo di seguito i principali aspetti caratterizzanti il nuovo quadro normativo.

Tassazione e valutazione delle cripto-attività

Per i **soggetti non imprenditori** il nuovo articolo 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR stabilisce che "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate" rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria e che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori complessivamente a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta e che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Dovranno quindi essere soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 461/97 le plusvalenze e gli altri proventi, se superiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo d'imposta, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti.

Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse mentre i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività (es. staking) sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente e deve basarsi su "elementi certi e precisi" (in loro assenza il costo da assumere è pari a zero).





Tali plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Per i soggetti imprenditori invece viene stabilito che, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito (sia ai fini IRES che IRAP) i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene stabilito che per il conteggio delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data dell'1/1/2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, versando un'imposta sostitutiva pari al 14% su tale valore.

Monitoraggio, imposta di bollo ed IVAFE

Viene stabilito che deve essere segnalato dai contribuenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il possesso di cripto-attività (modifica dell'art. 4 co. 1 del D.L. 167/90) e che a far data dall'1/1/2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

Regolarizzazione delle cripto-attività

Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

26. CONTROLLI APERTURA NUOVE PARTITE IVA

Viene previsto un rafforzamento dei controlli preventivi relativi all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di invitare il contribuente a comparire di persona per dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività e l'assenza dei profili di rischio ipotizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti dal contribuente, l'Ufficio ha la possibilità di emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA e di irrogare una sanzione pari a 3.000,00 euro; per la riapertura della partita IVA è necessario che il contribuente rilasci una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro.

27. COMUNICAZIONI PIATTAFORME DI VENDITA ONLINE

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo delle operazioni effettuate in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati